

# STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE "ASPO" DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

## ARTICOLO 1

(Denominazione, stato giuridico e sede Azienda)

Nell'ambito dei fini promozionali assunti nell'interesse pubblico dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, nonché dalla legge di riordino della legislazione in materia portuale e delle altre leggi regionali e nazionali in materia, allo scopo di favorire lo sviluppo del porto di Ortona e del porto di Vasto, è istituita secondo le disposizioni del codice civile l'Azienda Speciale per i Porti di Ortona e di Vasto.

L'Azienda assume la denominazione di A.S.PO. - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti per i Porti di Ortona e di Vasto della provincia di Chieti.

Essa è organismo strumentale dotato di soggettività tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, nonché dell'art. 31 dello Statuto della Camera di Commercio di Chieti, opera secondo le norme del diritto privato ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti fissati dagli articoli 66 e seguenti del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio".

L'Azienda ha la sua sede principale presso la sede della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti e potrà istituire sedi operative in Abruzzo, in Italia e all'estero.

## Articolo 2

(Finalità e compiti dell'Azienda)

L'Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo-portuali degli scali di Ortona e di Vasto, nell'ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di Commercio e previsti dall'art. 2, 1° comma, Legge 580/93, anche mediante il riconoscimento di Autorità portuale.

A tal fine essa si propone di coordinare ed indirizzare le iniziative che in questo senso si presentino, per un loro corretto inserimento nei piani della programmazione regionale e nazionale.

L'Azienda svolge inoltre le opportune attività di gestione, di promozione, di studio, di informazione ed ogni altra attività connessa ritenuta necessaria e/o opportuna, nei confronti degli Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere interessati all'ulteriore sviluppo del porto di Ortona e del porto di Vasto.

Oltre a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo l'Azienda ha il compito di esercitare le funzioni stabilite per essa dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 avvalendosi delle attribuzioni di cui al successivo articolo 3, nonché di quelle stabilite dalle altre normative nazionali e regionali.

## Articolo 3

(Attribuzioni dell'Azienda)

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente articolo 2, l'Azienda:

- a) se necessario, previo assentimento delle relative autorizzazioni/concessioni, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale del comprensorio portuale di Ortona e di Vasto, tanto di pertinenza del pubblico demanio marittimo che della proprietà privata;
- b) realizza e gestisce infrastrutture di logistica integrata nella Regione Abruzzo di supporto alle attività portuali e industriali del territorio, anche al fine della movimentazione di merci e passeggeri con idonee strutture e mezzi;
- c) provvede, con l'osservanza della normativa applicabile, direttamente o mediante apposite imprese, all'erogazione di servizi di interesse generale, come regolati dai

- decreti 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996, nonché di tutti i servizi connessi con quelli relativi alle operazioni portuali, e regolati dall'articolo 68 del codice della navigazione;
- d) cura l'immagine delle infrastrutture portuali sia in ambito nazionale che all'estero, e provvede alla raccolta e pubblicazione periodica di tutti i dati e le informazioni riguardanti l'economia portuale ed i suoi traffici, nonché i suoi programmi di sviluppo;
  - e) amministra i beni patrimoniali nonché quelli conferiti in uso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Chieti;
  - f) definisce il programma operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività del porto e gli incentivi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
  - g) elabora e propone aggiornamenti per il piano regolatore portuale, acquisendo su di esso le intese con le amministrazioni competenti, ai fini della sua adozione da parte dell'Autorità competente;
  - h) promuove la formazione di iniziative economiche e ne tutela l'accesso al mercato dei servizi portuali, anche attraverso il coordinamento delle attività delle imprese esercenti servizi direttamente connessi con le operazioni portuali, nel pieno rispetto delle norme legali sulla concorrenza;
  - i) cura direttamente i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dalle altre normative nazionali e regionali;
  - l) cura e promuove in particolare tutte le iniziative imprenditoriali che sono connesse con le singole funzioni assegnate al porto di Ortona e al porto di Vasto nella loro integrità, che comprende la realizzazione di strutture a terra e di costruzioni dei vettori, il loro collocamento operativo e lo stazionamento, al fine di sviluppare le attività non solo commerciali ma anche di pesca, turismo nautico e servizio al porto passeggeri.

#### **Articolo 4**

##### **(Organi dell'Azienda)**

Sono organi dell'Azienda: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 5**

##### **(Presidente)**

Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, dura in carica 5 anni, ed ha la firma e la rappresentanza dell'Azienda stessa anche in giudizio.

Egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolamentandone lo svolgimento.

In caso di necessità e di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento.

Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta camerale in merito allo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Azienda.

#### **Articolo 6**

##### **(Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, che restano in carica 5 anni, di cui:

- il Presidente dell'Azienda;
- almeno 2 membri del Consiglio Camerale nominati dalla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti;
- Membri di riferimento dei territori delle Aree portuali, con comprovata esperienza professionale in relazione agli scopi statutari.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti al Presidente sono assegnati due voti.

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni esperti qualificati con funzioni consultive.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni in corrispondenza della durata della Giunta camerale. I nuovi membri nominati, in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio, decadono alla scadenza del quinquennio stesso. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati una sola volta.

Gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono definiti dalla Giunta Camerale conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a due sedute consecutive del Consiglio.

In caso di scioglimento anticipato della Giunta, il Consiglio di Amministrazione, se non ricostituito entro il termine di scadenza, è prorogato per non più di 45 giorni dalla scadenza del termine medesimo.

### **Articolo 7**

#### **(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell'Azienda avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio;
- adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Azienda;
- provvede all'attuazione dei compiti indicati dall'art. 3 e adotta i provvedimenti relativi;
- elegge il Vicepresidente dell'azienda;
- verifica la rispondenza dell'attività di gestione posta in essere dal direttore generale, agli obiettivi fissati, ai programmi approvati, sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione.

I provvedimenti di assunzione di oneri pluriennali e quelli che modificano il bilancio di previsione dell'esercizio di oltre il 15% delle somme indicate nelle voci delle entrate e delle spese sono sottoposti ad approvazione preventiva della Giunta Camerale.

### **Articolo 8**

#### **(Vicepresidente)**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento.

### **Articolo 9**

#### **(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione Abruzzo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ed opera secondo le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. ed al DPR 2 novembre 2005 n. 254.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione dell'Azienda.

I revisori esercitano il controllo sulla gestione ed amministrazione dell'azienda nei modi previsti dalla vigente normativa ed in particolare:

- effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;

- esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni;
- possono effettuare verifiche individuali;
- partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore spetta un emolumento annuo che viene determinato nella misura fissata dai competenti organi camerali in base alle disposizioni vigenti.

#### **Articolo 10** (Comitato Tecnico)

Il Consiglio di Amministrazione può e, nel caso, provvede alla nomina di un Comitato Tecnico, composto da persone di comprovata esperienza e/o conoscenza nel campo dell'attività dell'Azienda Speciale.

Il Comitato Tecnico, composto da un minimo di 5 fino ad massimo di 12 componenti, di cui 1 è il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo o suo delegato, 4 in rappresentanza delle organizzazioni datoriali presenti nel Consiglio camerale designati dalla Giunta Camerale, con la previsione di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., è attivato e presieduto dal Presidente ed esprime pareri in ordine:

- alle attribuzioni conferite dall'art. 14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dalle altre norme regionali e nazionali;
- alle attività relative alle attribuzioni di cui all'art. 3 del presente statuto.

Gli emolumenti spettanti ai componenti del Comitato Tecnico sono definiti conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il funzionamento del Comitato Tecnico è regolato da apposito regolamento predisposto dal Comitato Tecnico stesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 11** (Direttore)

Il Direttore dell'Azienda, di norma il Segretario Generale, è nominato dalla Giunta Camerale. Se diverso dal Segretario Generale può essere nominato Direttore una persona dotata di specifica esperienza professionale in relazione agli scopi statutari. In tale ultima ipotesi il Direttore può restare in carica al massimo quanto l'Organo che lo ha nominato.

Il Direttore potrà essere affiancato da un Responsabile tecnico nominato dalla Giunta Camerale, in possesso di adeguata esperienza con riferimento al settore di attività.

Il Direttore ha la responsabilità della organizzazione e della gestione dell'Azienda.

Per tale finalità egli:

- a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'attuazione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione secondo gli indirizzi e i criteri indicati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione al fine del raggiungimento dei compiti istituzionali;
- c) esercita i poteri di spesa nell'ambito delle risorse previste in bilancio e, se delegato dal Presidente, sottoscrive gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;
- d) svolge attività di organizzazione e gestione del personale nell'ambito delle disposizioni fissate nel regolamento interno.

Il Direttore dell'Azienda partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico curando la segreteria e la verbalizzazione delle riunioni.

In caso di sua assenza le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Consigliere più giovane di età.

Qualora non vi sia identità di persona tra il Segretario Generale della Camera di Commercio e il Direttore dell'Azienda Speciale, il Segretario Generale o suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

#### **Articolo 12** (Obbligo di astensione)

I Componenti degli organi aziendali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla seduta.

Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Direttore che viene sostituito nelle funzioni dal componente del Consiglio più giovane di età.

### **Articolo 13**

(Personale)

Per l'espletamento dei suoi compiti l'Azienda, oltre ad avvalersi di proprio personale assunto nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e della programmazione effettuata, potrà avvalersi anche di personale camerale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Le eventuali assunzioni di personale, a tempo determinato o indeterminato, avverranno nel rispetto della disciplina fissata nel regolamento interno tale da garantire trasparenza e imparzialità.

### **Articolo 14**

(Patrimonio ed entrate dell'Azienda)

L'Azienda è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria di cui al DPR 2 novembre 2005 n. 254.

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

- a) dai proventi derivanti dall'amministrazione dei beni patrimoniali nonché di quelli consegnati in uso all'Azienda;
- b) dai proventi derivanti dall'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3;
- c) da contributi annuali ordinari a carico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti;
- d) da contributi annuali, ordinari e straordinari a carico della Regione Abruzzo e di altri enti pubblici;
- e) dai proventi derivanti dall'erogazione di contributi sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati;
- f) da eventuali finanziamenti provenienti da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.

### **Articolo 15**

(Esercizio finanziario - bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa, in tempo utile per essere recepiti dalla Giunta Camerale e sottoposti all'approvazione del Consiglio quali allegati ai bilanci dell'Ente camerale.

### **Articolo 16**

(Gestione del bilancio)

La gestione operativa del bilancio dell'Azienda è regolata secondo le modalità previste dalla vigente normativa per le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, avendo riguardo ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e con le finalità di pareggio o avanzo di bilancio.

### **Articolo 17**

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabili ed è composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale in conformità ai modelli previsti dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria di cui al DPR 2 novembre 2005 n. 254.

E' corredato dalla relazione illustrativa dell'attività a cura del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

### **Articolo 18**

(Durata dell'Azienda)

L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione della Giunta Camerale.

Tuttavia può essere anche anticipatamente soppressa con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio.

In caso di cessazione o di scioglimento anticipato, la Camera subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda Speciale, con esclusione a quelli riferiti al personale per i quali si applicheranno le disposizioni normative vigenti in caso di cessazione delle attività da parte delle aziende private.

### **Articolo 19**

(Contratti)

La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene nel rispetto delle norme vigenti.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza nella scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.

I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

### **Articolo 20**

(Libri e registri obbligatori)

Presso l'Azienda sono tenuti i libri e registri obbligatori sezionali, bollati e vidimati secondo le vigenti disposizioni.

### **Articolo 21**

(Vigilanza sull'Azienda)

La gestione dell'Azienda è posta sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Chieti per accertare, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

### **Articolo 22**

(Modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.